

TI_GERICHTE 52.2001.146 vom 3. September 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-09-03, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2001.146

FR: TI_GERICHTE 52.2001.146 du 3 septembre 2001

IT: TI_GERICHTE 52.2001.146 del 3 settembre 2001

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

gennaio 2000, le autorizzazioni sono rilasciate dal Consiglio di Stato; in precedenza tale competenza era attribuita dalla menzionata disposizione legale al dipartimento. Attraverso l'art. 8 cpv. 1 RDP 30 agosto 1994, in vigore dal 2 settembre successivo, il Governo aveva tuttavia già delegato questa competenza direttamente all'ufficio catasto e proprietà dello Stato e, dopo la modifica 8 aprile 1997, in vigore dall'11 aprile successivo, all'ufficio del demanio del dipartimento del territorio. 2.2. L'uso speciale del demanio pubblico è di regola sottoposto al pagamento di una tassa (art. 10 cpv. 3 LDP). L'art. 20 cpv. 1 LDP ne fissa l'importo massimo, a seconda della costruzione o dell'impianto: per la posa di condotte dell'acqua potabile, canalizzazioni, cavi aerei o sotterranei e simili il tributo può arrivare sino a fr. 20.-- per metro lineare, da pagare una volta tanto (lett. e). Le singole tasse sono determinate secondo prudenziali criteri commerciali, tenendo in considerazione, in particolare, il vantaggio economico per il richiedente e l'importanza della limitazione dell'uso comune (art. 21 LDP). Giusta l'art. 23 cpv. 1 LDP è tuttavia esente da tassa l'uso speciale effettuato a scopo ideale o di pubblica utilità senza fini economici. L'esenzione è concessa alla condizione che gli impianti o le strutture siano accessibili secondo i principi dell'uso comune o con restrizioni giustificate e conformi alla destinazione generale dell'area demaniale occupata (art. 23 cpv. 3 LDP). 2.3. L'insorgente ha come scopo la produzione, il trasporto, la distribuzione e la vendita di energia ad enti pubblici, società e privati, in luogo e vece della cessata omonima azienda municipalizzata. Essa persegue dunque uno scopo di pubblica utilità. La società ricorrente si prefigge tuttavia, nel contempo, un fine economico: tale decisiva caratteristica non è, d'altra parte, nemmeno contestata dall'insorgente. La _____ non soddisfa pertanto le condizioni poste dall'art. 23 cpv. 1 LDP per potere essere esentata dal pagamento delle tasse per d'uso speciale del demanio pubblico in relazione alla posa di tubi, condotte o cavi che essa deve effettuare per lo svolgimento della sua attività. Non appare pertanto nemmeno necessario di dovere verificare se siano soddisfatti gli ulteriori requisiti posti, a questo scopo, dall'art. 23 cpv. 3 LDP. 2.4. L'insorgente si appella alla situazione in cui versano _____ e _____, che sono sollevati dall'obbligo di versamento delle tasse d'uso speciale del demanio pubblico. Ora, tuttavia, l'esenzione delle menzionate società discende direttamente dal diritto federale (art. 35 cpv. 4 della legge sulle telecomunicazioni del 30 aprile 1997, RS 784.1, rispettivamente art. 40 cpv. 2 della legge federale sulla radiotelevisione del 21 giugno 1991, RS 784.40). Tali regolamentazioni federali non pregiudicano tuttavia minimamente la facoltà, per il Cantone, di imporre delle tasse per l'uso speciale del demanio pubblico nei confronti di altri

fornitori di servizi. Facoltà che non può essere nemmeno messa in forse dal fatto che la ricorrente è esentata dall'assoggettamento alla tassa federale di bollo in applicazione dell'art. 6 cpv. 1 lett. a della relativa legge federale del 27 giugno 1973 (RS 641.10). D'altra parte, va semmai piuttosto rilevato che le società anonime attive nel settore della distribuzione dell'energia sono tenute a pagare le tasse fissate all'art. 20 cpv. 1 LDP per l'uso speciale del demanio pubblico: risparmiare questo aggravio alla ricorrente per il solo motivo che tutte le sue azioni appartengono ad una corporazione pubblica costituirebbe, di conseguenza, un illegittimo privilegio, lesivo della libertà economica degli altri concorrenti e del principio di uguaglianza.

2.5. La ricorrente si chiede, indi, per quale motivo era stata esentata dal pagamento delle controverse tasse sintanto che era un'azienda municipalizzata. Essa si richiama anche all'art. 13 lett. b RDP, nella versione in vigore dal 1 gennaio 2000. Ora, alla prima domanda non dev'essere data una risposta: oggetto di ricorso è difatti l'imposizione della ricorrente in quanto società anonima del diritto privato. Il nuovo testo dell'art. 13 lett. b RDP prevede invece l'esenzione dal pagamento delle tasse per l'uso speciale del demanio pubblico per "gli impianti e le attrezzature di pubblica utilità", come "condotte pubbliche per l'acqua e il gas, cavi aerei o sotterranei pubblici". Questo disposto deve tuttavia essere interpretato conformemente all'art. 23 cpv. 1 LDP: assodato il fine economico della posa della condotta o del cavo, l'esenzione dal pagamento della relativa tassa per l'uso speciale del demanio pubblico è esclusa. Per questo motivo, contrariamente a quanto si potrebbe dedurre dalla semplice consultazione dell'art. 13 lett. b RDP, anche la posa di condotte o cavi pubblici - al pari di quelli privati, com'è il caso in concreto - dev'essere assoggettata al pagamento della tassa per l'uso speciale del demanio pubblico se, tramite la stessa, vengono perseguiti fini economici.

2.6. Dev'essere, da ultimo, disattesa anche la contestazione del quantum della tassa. L'insorgente adduce, al riguardo, che l'importo dalla stessa sborsato dovrebbe alla fin fine essere sopportato dall'utenza. L'argomento non è tuttavia pertinente; esso esprime difatti una semplice, logica conseguenza dell'imposizione del tributo: non riguarda invece i criteri per la sua commisurazione fissati all'art. 21 LDP.

3. Sulla scorta di quanto precede il gravame dev'essere respinto e la tassa di giudizio posta a carico dell'insorgente (art. 28 PAmM). Per questi motivi, visti gli art. 10, 11, 20, 21, 23, 30 LDP, 13 RDP, 18, 28, 43, 46 PAmM; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giudizio e le spese, per complessivi fr. 300.--, sono poste a carico della ricorrente. 3.

Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo II
presidente
Il segretario